

Allegato A20

## Autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera



21. NOV. 89

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Difesa dell' Ambiente

21. NOV. 1989

Documento	AUSI
File n.°	6-12-89
Protocollato con n.°	337
Inviato a	Arch AUSI/CA AUSI/Prod CAR

c. N. 22259

Cagliari

posta al foglio N

Allegati N.

atto.

Art. 12 D.P.R. 24 maggio 1988 - Autorizzazione alla prosecuzione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio di impianti industriali -

Dist  
L. 12.89

2027

8 di Huddis  
8 in legge  
8 di Palm  
8 in Rifi  
8 in Pura

Alla Soc. ENICHEM FIBRE

Stabilimento di

08020 OTTANA

Con riferimento all'oggetto, l'Assessorato scrivente:

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;
- VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 615 e il D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
- VISTI il DPCM 28/3/1983 e il DPCM 21/7/1989;
- VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- VISTA la L.R. 19 agosto 1986, n. 50;
- ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla domanda presentata dalla Soc. ENICHEM FIBRE, Stabilimento di OTTANA ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 citato in oggetto, per l'esercizio degli impianti per la produzione di:

- |                                 |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| 1) ACIDO TEREFTALICO GREZZO     | : | 88.000 Ton/anno; |
| 2) ACIDO TEREFTALICO PURIFICATO |   | 87.000 Ton/anno; |
| 3) POLIMERO ACRILICO            |   | 76.000 Ton/anno; |
| 4) DIMETILACETAMMIDE            |   | 2.000 Ton/anno;  |
| 5) TOW ACRILICO                 |   | 76.000 Ton/anno; |

UFFICIO REGIONALE DI OTTANA



AUTORIZZA

Art.1 In via provvisoria la Soc. ENICHEM FIBRE - Stabilimento di Ottana - al proseguimento delle emissioni in atmosfera, come indicate nella planimetria generale allegata alla documentazione agli atti, derivanti dall'esercizio degli impianti riportati in premessa e di seguito elencati con le rispettive sigle dei punti di emissione :

- 1) Ac. Tereftalico grezzo : E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>, E<sub>4</sub>, E<sub>5</sub> ;
- 2) Ac. Tereftalico purificato : E<sub>1</sub> ;
- 3) Polimero Acrilico: E<sub>9</sub>, E<sub>10</sub>, E<sub>10A</sub>, E<sub>11</sub>, E<sub>12</sub>, E<sub>13</sub>, E<sub>14</sub> ;
- 4) Dimetilacetammide : E<sub>15</sub> ;
- 5) Tow Acrilico : E<sub>16</sub>, da E<sub>18</sub> a E<sub>30</sub> ;
- 6) Centrale Termoelettrica : E<sub>6</sub> , E<sub>7</sub> ;
- 7) Parco Serbatoi : Torcia ;
- 8) Deposito Costiero : Torcia .

Art.2 Le caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera, con le indicazioni di PORTATA, TEMPERATURA, LIMITI MASSIMI PROVVISORI DEGLI INQUINANTI PRESENTI, riferiti a condizioni standard di esercizio degli impianti, sono quelle riportate nelle tabelle B, C e D allegate alla relazione tecnica agli atti .

Art.3 Entro il termine del 31/7/1990 e' fatto obbligo alla Soc. ENICHEM FIBRE di predisporre un progetto per l'adeguamento degli impianti di abbattimento dell'Acrilonitrile , corredato dal relativo programma di intervento.

In particolare l'adeguamento dovra' consistere nella sostituzione degli attuali impianti di abbattimento , scarsamente affidabili nel contenimento dell'Acrilonitrile, con un idoneo sistema di termodistribuzione.

Art.4 Sono approvate le proposte di intervento per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera , descritte





- 3 -

per ciascuna nella relazione tecnica agli atti, e come di seguito riportate per ogni singolo impianto:

<u>IMPIANTO</u>	<u>EMISSIONE</u>
Ac. Tereftalico grezzo	E2, E4, E5 ;
Ac. Tereftalico purificato	E1 ;
Polimero acrilico	vedi art. 3

I relativi progetti di adeguamento degli impianti di cui sopra dovranno essere presentati entro il 31/7/ 1990, ai sensi del punto 23, titolo V, del DPCM 21 luglio 1989.


Art.5

La presente autorizzazione e' valida sino alla emanazione delle norme previste dagli artt. 3 e 4 del DPR 203/88.

IL COORDINATORE GENERALE

- Dott. Antonino DENURU -





*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE  
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE  
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO in particolare l'art. 17 del D.P.R. 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989- pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 luglio 1989, n. 161- che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51- concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO in particolare l'Allegato 3 - parte A - punto C del suddetto decreto 12 luglio 1990 che stabilisce i criteri temporali di adeguamento per i grandi impianti di combustione esistenti;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti; idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, concernente il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;



VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTA l'istanza del 29 marzo 1991 corredata della prescritta relazione tecnica, nonché le successive integrazioni, con la quale l'ENICHEM FIBRE S.p.A. ora ENICHEM S.p.A., ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, nonché delle disposizioni di cui all'accordo interministeriale 24 giugno 1989 sopra richiamato, l'autorizzazione alla esecuzione di opere per il risanamento ambientale delle due sezioni della potenza di circa 70 MW ciascuna installate nella centrale termoelettrica a recupero presso lo stabilimento di Ottana (NU);

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Autonoma Sardegna, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità rispettivamente in data 30 gennaio 1996 e 9 luglio 1996;

CONSIDERATO che il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, detta esclusivamente norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

## DECRETA

### Art. 1

L'ENICHEM S.p.A., con sede in Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi impiantistici e gestionali per il contenimento delle emissioni, di cui alla istanza 29 marzo 1991 citata in premessa, per il risanamento ambientale delle due sezioni della potenza di circa 70 MW ciascuna installate nella centrale termoelettrica a recupero presso lo stabilimento di Ottana, provincia di Nuoro.

### Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Rispettare i valori di emissione di cui alla tabella allegata considerando detti valori quali medie mensili riferite alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto.
- 2) Deve essere effettuato il controllo in continuo delle emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, polveri, nonché quello della temperatura e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature devono essere esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal decreto 21 dicembre 1995 citato in premessa.






MINISTERO  
DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

- 3) L'esercente dovrà inoltre rispettare, per le altre sostanze inquinanti, i limiti riportati nell'Allegato 3, parte A del decreto 12 luglio 1990 citato in premessa.
- 4) L'esercente dovrà effettuare, con cadenza da concordare con le Autorità competenti al controllo, le analisi delle emissioni degli inquinanti indicati nell'Allegato 3, parte A del decreto 12 luglio 1990 citato in premessa e non misurati in continuo.
- 5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ove non diversamente indicato, sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del suddetto DPR n. 203.
- 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art. 7, comma 5, del DPR 24 maggio 1988, n. 203.
- 7) L'esercente dovrà inoltre predisporre, con cadenza da concordare con le Autorità competenti, un programma di misure della qualità dell'aria con particolare riferimento agli inquinanti specifici delle centrali termoelettriche aventi rilevanza igienico-sanitaria.
- 8) Per la fissazione dei valori limite di emissione definitivi l'esercente dovrà presentare entro il 31 dicembre 1997 un progetto di ulteriore riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di azoto mediante interventi tecnologici o gestionali. Sulla base di tale progetto il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato riformulerà la prescrizione di cui al precedente punto 1) entro il 31 dicembre 1998.

Roma, li 25 OTT. 1996

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ettore ROSSONI)



*Ettore Rossini*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI  
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE  
DIREZIONE 13

La presente copia, composta da n. 3 fogli  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

Roma, 25 OTT. 1996  
IL FUNZIONARIO  
*[Signature]*



ALLEGATO A

TAB.1 CENTRALE TERMOELETTRICA DI OTTANA - Piano di adeguamento

Sostanza emessa	Limiti alle emissioni al 31/12/1997 (mg/Nm <sup>3</sup> )		Limiti alle emissioni al 31/12/1999 (mg/Nm <sup>3</sup> )	
	E 6	E7	E6	E7
SO <sub>2</sub>	3.300	3.300	1.700	1.700
NO <sub>x</sub>	451	451	451	451
Polveri	50	150	50	50

NOTA: I valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e del 11% per gli altri combustibili solidi.